

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 20/2020

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **PREMESSA**

In data 14 agosto 2020 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia.

Con la presente circolare Vi esponiamo brevemente una sintesi di alcune delle principali novità introdotte dal presente Decreto.

## **INDENNITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2020 PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE (articolo 13)**

Al fine di dare completa attuazione all'art. 78 del Decreto Legge n. 34 del 2020, è riconosciuta i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità pari ad Euro 1.000,00 per il mese di maggio 2020.

Ai fini dell'attuazione della disposizione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il D.M del 29.05.2020, che ha definito i presupposti per l'accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.

### ***Professionisti già beneficiari dell'indennità del mese di aprile***

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di aprile (definita con il D.M. 29.05.2020), l'indennità è erogata in via automatica.

### ***Professionisti che non hanno beneficiato dell'indennità del mese di aprile***

Per i soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità di aprile, l'indennità per il mese di maggio è riconosciuta:

- sulla base delle medesime condizioni definite dal D.M. del 29.05.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell'attività che è esteso dal 30.04.2020 al 31.05.2020;
- previa presentazione all'ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (ossia entro il 14.09.2020).

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (articolo 58)**

E' previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese in attività al 15.08.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 59.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari, anche D.O.P.e I.G.P, valorizzando le materie del territorio.

### ***Calo del fatturato***

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo ad aprile 2019.

### ***Modalità del riconoscimento del contributo***

Ai fini di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno definite attraverso apposito Decreto Ministeriale.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia degli aiuti in De Minimis.

### ***Irrilevanza fiscale***

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.

## **CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – MODIFICHE (articolo 77 comma 1 lettera a) e b)**

Sono apportate alcune importanti modifiche all'art. 28 del Decreto Legge n. 34/2020, recante la disciplina in materia del credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

### ***Proroga dell'agevolazione per il mese di giugno***

Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per i stagionali)

Con una modifica all'art. 28 comma del Decreto Legge n. 34/2020, è infatti ora previsto che:

- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (articolo 77 comma 2)**

La norma dispone, per le imprese del comparto turistico, che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30.09.2020, così come stabilito dall'art. 56 del Decreto Legge n. 18/2020, sia prorogata fino al 31.03.2021.

## **ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020, PER ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI, ALTRI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO, FIERE, CINEMA E TEATRI (articolo 78)**

Sono esentati dal pagamento della seconda rata Imu per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti balneari;
- gli immobili rientrati nella categoria D/2 e relative pertinenze ed installazioni funzionali degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night- club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Tale disposizione si applica nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Nei casi sopraelencati non deve essere quindi versato nulla a titolo di Imu entro il 16.12.2020.

Per le prime tre tipologie di immobili il Decreto Legge n. 34/2020 convertito aveva già previsto l'esclusione dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2020.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI – REINTRODUZIONE PER IL 2020 E 2021 (articolo 79)**

Viene reintrodotta il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico – alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Il credito d'imposta spetta anche a:

- le strutture che svolgono attività agrituristica;
- gli stabilimenti balneari, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Il credito d'imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d'imposta 2020 e 2021 per i soggetti solari.

## ***Modalità di utilizzo***

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 471/1997 (non si applica la ripartizione in quote annuali di cui all'art. 10 comma 3 del Decreto Legge 83/2014).

## **SUPERBONUS DEL 110%- IMMOBILI ESCLUSI (articolo 80 comma 6)**

Ai sensi del comma 15 bis dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nella categorie A/1, A/8, e A/9.

Intervenendo su tale disposizione, vengono incluse tra le spese detraibili quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.

## **ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DELLE RITENUTE NON OPERATE (articolo 97)**

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi ed il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L n. 34/2020 convertito.

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contribuiti, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

- in un'unica soluzione entro il 16.09.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Tale modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.09.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.09.2020.

## **RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP per i soggetti ISA (articolo 98)**

In base a determinati requisiti, è prorogato al 30.04.2021, il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi ed Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020 per i soggetti solari).

### ***Soggetti beneficiari***

I destinatari del differimento del termine sono i soggetti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 50/2017;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari ad Euro 5.164.569,00).

Possono beneficiarie della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 comma 54-89 della Legge n.190/2014 ( se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 comma 1 del D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (esempio inizio/cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare i redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

Pertanto possono beneficiare dei più' ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (esempio professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

### ***Requisito del calo del fatturato***

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

## **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE**

Viene modificato l'art.68 del D.L. 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l'08.03.2020 ed il 15.10.2020.

Il pagamento dovrà avvenire in base alla nuova normativa, entro il 30.11.2020. Sarà possibile richiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020. La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito dell'Inps, nonché salvo diversa interpretazione, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

### ***Dilazione delle somme iscritte a ruolo***

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall'08.03.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza della dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

### ***Blocco dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni***

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.p.r. 602/1973, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 devono verificare presso l'Agenzia della Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Il Decreto Legge 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal 31.08.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all'08.03.2020.

### ***Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga)***

La attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche e fermi) risultano sospese fino al 15.10.2020.

Del pari, sono sospesi sino al 15.10.2020, gli obblighi derivanti dal pignoramento presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Legnano, lì 25 agosto 2020

Studio Giuliano